

ALLEGATO B – «UTILIZZAZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 - *NONIES*, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI».

L'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana ed i Rettori delle Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa;

- premesso che l'articolo 15 - *nonies*, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, stabilisce che il personale medico universitario che svolge attività assistenziale nelle strutture del Servizio sanitario regionale cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali al raggiungimento del limite massimo di sessantasette anni - ovvero per il personale già in servizio, al raggiungimento del diverso limite di età ivi indicato - e che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università e gli accordi attuativi dei medesimi disciplinano le modalità ed i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca;
- considerato che, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001, ai professori e ricercatori universitari che abbiano superato i limiti di età di cui all'articolo 15 - *nonies* del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successive modifiche, l'azienda ospedaliero - universitaria di appartenenza garantisce comunque lo svolgimento di attività assistenziali ordinarie, correlate a quelle didattiche e di ricerca, per tutto il periodo nel quale i medesimi permangono nei ruoli universitari o siano collocati fuori ruolo, salvo diversa specifica disciplina recata dai protocolli d'intesa tra le regioni e le università;
- ritenuto pertanto indispensabile ed urgente definire le predette modalità di utilizzo, allo scopo di consentire alle aziende ospedaliero - universitarie di assicurare, d'intesa con l'Università, ai professori universitari che raggiungono il limite di età di che trattasi, l'effettuazione delle attività assistenziali strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca;

convengono

di definire le seguenti modalità e limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca svolte dai professori universitari dopo il raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 15 - *nonies*, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni:

1. Almeno tre mesi prima della data di compimento del limite di età di cui all'articolo 15 - *nonies*, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il direttore generale dell'azienda ospedaliero - universitaria, d'intesa con il rettore, interpella l'interessato al fine di conoscere:

- a) la natura e le caratteristiche delle attività di didattica e di ricerca che lo stesso svolgerà dopo il superamento del limite d'età fissato dalla predetta norma;
- b) le specifiche attività assistenziali che lo stesso considera strettamente correlate alla propria attività didattica e di ricerca.

Il professore universitario interpellato è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi.

In prima applicazione, il direttore generale dell'azienda ospedaliero - universitaria procede entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, d'intesa con il rettore, ad una ricognizione nella quale si evidenziano le situazioni per le quali siano già scaduti i termini di cui al richiamato articolo 15 - *nonies*, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, o comunque non sia più possibile applicare il limite di tre mesi dalla data di compimento del limite d'età, previsto dal presente punto. Per tali situazioni il direttore generale individua, d'intesa con il rettore, i termini per l'inizio del procedimento e per la sua conclusione.

2. Le attività assistenziali di cui alla lettera b) del punto 1), che sono svolte, all'interno delle strutture di appartenenza o in altre concordate con gli interessati, dai docenti universitari che cessano dalle direzioni delle strutture assistenziali, anticipatamente rispetto alla quiescenza prevista dal proprio stato giuridico, per il corretto assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, sono quelle di seguito indicate:

- a) collaborazione con i responsabili delle strutture assistenziali per la gestione di casi clinici rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi degli insegnamenti loro affidati o delle ricerca scientifica;
- b) funzioni di consulenza e di coordinamento di centri per patologie complesse o rare o per procedure medico chirurgiche innovative di tipo diagnostico o terapeutico, necessarie all'espletamento degli insegnamenti nei corsi di laurea, di diploma, nelle scuole di specializzazione e delle attività di ricerca.

3. Il direttore generale e il rettore definiscono e formalizzano, sentito il direttore del dipartimento o della struttura complessa di riferimento e d'intesa con l'interessato, le specifiche attività assistenziali necessarie per assicurare l'inscindibilità tra assistenza, didattica e ricerca, sulla base delle proposte formulate dall'interessato e previa verifica delle attività che eventualmente risultassero incompatibili.

4. In mancanza di risposta dell'interessato nel termine di trenta giorni di cui al punto 1), alla definizione delle predette attività assistenziali provvedono, d'intesa, il direttore generale ed il rettore, sentito il direttore del dipartimento o della struttura complessa di riferimento; le determinazioni adottate sono comunque notificate all'interessato entro la data di superamento del limite d'età.

5. A far tempo dalla data di superamento del limite d'età il professore universitario cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali nonché dall'eventuale direzione di

struttura; al medesimo è consentito lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria, secondo le modalità di cui al punto 3).

6. In via eccezionale, ai professori universitari che abbiano raggiunto il richiamato limite d'età e che cessino pertanto dalla direzione di struttura può essere conferito l'incarico per il mantenimento della responsabilità direzionale della medesima struttura, attraverso la stipula dei contratti, di cui all'articolo 15 - *septies* del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con durata fino al passaggio fuori ruolo o fino alla quiescenza; ai predetti professori non si applica la previsione di cui al comma 4 del richiamato articolo 15 - *septies*. Tale incarico può essere conferito solo a condizione che il direttore generale e il rettore, con specifico atto congiunto, ne accertino l'interesse comune dell'azienda e dell'università per il raggiungimento di particolari obiettivi assistenziali, di didattica e di ricerca.

7. Le modalità di cui alla presente intesa si applicano anche nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari che modificano l'opzione per lo svolgimento di attività assistenziale esclusiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 517 del 1999.

FIRENZE, li

**Per la Regione Toscana
L'Assessore al Diritto alla Salute**

**Per l'Università degli Studi di Firenze
Il Rettore**

**Per l'Università degli Studi di Siena
Il Rettore**

**Per l'Università degli Studi di Pisa
Il Rettore**